Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1155/2012 DELLA COMMISSIONE**

del 5 dicembre 2012

recante centottantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

(GU L 335 del 7.12.2012, pag. 40)

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 347 del 15.12.2012, pag. 43 (2012/1155)

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1155/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2012

recante centottantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 *bis*, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 26 novembre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare sei entità dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

▼B

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

a) «Al-Hamati Sweets Bakeries. Indirizzo: Al-Mukallah, governatorato di Hadhramawt, Yemen. Altre informazioni: (a) di proprietà di Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq al-Ahdal; (b) non esisterebbe più. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

b) ►C1 «Benevolence International Fund [alias a) Benevolent International Fund; b) BIF-Canada]. Indirizzo: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5 A 3P2 Canada; b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2 J 4V1 Canada; d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2 J 1P5 Canada. Altre informazioni: associato alla Benevolence International Foundation. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 21.11.2002.» ◄

c) «Bosanska Idealna Futura [alias a) BIF-Bosnia; b) Bosnian Ideal Future]. Altre informazioni: a) Bosanska Idealna Futura era ufficialmente registrata in Bosnia-Erzegovina come associazione e organizzazione umanitaria con il numero di registro 59; b) era il successore legale degli uffici in Bosnia-Erzegovina della Benevolence International Foundation, che operava come BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) Bosanska Idealna Futura non esisteva più nel dicembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 21.11.2002.»

d) «Heyatul Ulya. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.»

e) «Red Sea Barakat Company Limited. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.»

f) «Somali Internet Company. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.»